



COMUNE DI  
**FANO ADRIANO**

(Provincia di Teramo)

C.F. 92001400677

FAX 0861-958264

TEL. 0861-95124

P. IVA 00205660673C/P. 10741643 -

**PROT.N 3094**

**DEL 02/08/2022**

# AVVISO

## RICOSTRUZIONE SISMA 2016

Protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Protezione Civile ed il Commissario Straordinario per la Ricostruzione post sisma 2016 per il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di accelerazione della ricostruzione. Art. 2 Ord. Comm.le n. 123/2021 come modificato dall'art. 1 Ord. Comm.le n.127/2022. Indicazioni operative.

Lo scorso 31 dicembre 2021 è stato siglato il protocollo d'intesa richiamato in oggetto a cui è seguita l'adozione delle disposizioni normative conseguenti da parte delle istituzioni pubbliche firmatarie.

In particolare, gli impegni assunti dalle parti siglanti sono stati rispettivamente recepiti con Ordinanza commissariale n. 123/2021, come modificata dall'ordinanza commissariale n. 127/2022 e con Ordinanza del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 899/2022.

Le disposizioni sopra richiamate, prevedono la sospensione dei benefici assistenziali emergenziali abitativi concessi ai proprietari o ai titolari di diritti reali degli edifici resi inagibili dal sisma che entro il termine del **15 ottobre 2022** non abbiano presentato agli Uffici Speciali per la Ricostruzione la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione degli edifici danneggiati.

La ricorrenza di eventuali cause impeditive disciplinate dall'art. 2 dell'Ordinanza commissariale n. 123/2021, come ulteriormente tipizzate nelle [Note esplicative per l'attuazione dell'Ordinanza 123/2022](#), pubblicate con il comunicato stampa del Commissario recante "[Attivata la piattaforma, dichiarazione dei requisiti per Cas e Sae entro il 15 settembre](#)", costituisce motivo di disapplicazione della sospensione del beneficio assistenziale e deve essere comunicata dagli interessati al momento della presentazione della dichiarazione di sussistenza dei requisiti per il mantenimento del beneficio medesimo.

In ogni altro caso in cui sussistono specifiche e documentate ragioni di impedimento a presentare la richiesta di contributo per la ricostruzione diverse da quelle sopra riportate, l'avente titolo dovrà analogamente indicarle nella dichiarazione dei requisiti per i benefici assistenziali, esplicitando la causa ostativa.

**La citata dichiarazione, in base all'Ordinanza della Protezione Civile n. 899/2022, dovrà essere presentata in forma telematica entro il prossimo 15 settembre 2022** mediante l'utilizzo della piattaforma appositamente predisposta, disponibile a decorrere dal 15 luglio u.s. al seguente indirizzo: <https://appsem.invitalia.it> e potrà essere depositata da un solo componente del nucleo familiare beneficiario dotato di identità digitale (attraverso l'utilizzo alternativo di Spid, CNS o CIE).

A tal fine, in seguito alla raccolta dati effettuata presso i Comuni nel corso del 2021, l'applicativo telematico per la presentazione della dichiarazione metterà a disposizione del dichiarante, ove presenti, le informazioni precompilate, che potranno essere confermate o modificate, relative alla dichiarazione precedentemente depositata di cui il medesimo è parte come titolare o come componente del nucleo familiare.

Nel caso in cui il beneficiario non fosse dotato di nessuna profilazione di identità digitale, è stata, altresì, data facoltà, di potersi avvalere di un soggetto appositamente delegato dall'interessato, in possesso dei requisiti per l'accesso, ivi compreso l'operatore del Comune territorialmente competente.

IL SINDACO

Dot. Luigi SERVA